



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
UFFICIO XI - REGISTRO DELLE IMPRESE EX DGVNT
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Tel. 0647055307 Fax 06483691

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento Regolazione Mercato
USCITA - 23/04/2009 - 0036358
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

Al sig. Pasquale Sestito
e-mail : pas.sestito@gmail.com

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento alla e-mail datata 3 aprile 2009 con la quale la S.V. ha richiesto a questo Ministero apposito parere in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare con il quesito proposto è stato chiesto se un ingegnere, in possesso dei requisiti tecnico professionali, e socio accomandatario di una Società in accomandita semplice (che svolge attività di assemblaggio di quadri elettrici), possa diventare responsabile tecnico in un'altra società che svolge attività impiantistica, dove ne risulta essere, tra l'altro, il legale rappresentante.

È stato altresì richiesto se per l'attività svolta dalla S.a.s. di cui sopra è necessario procedere alla nomina del responsabile tecnico nonché se l'ingegnere in parola, qualora la S.a.s. cambi oggetto sociale (diventi, ad esempio, una società immobiliare), possa comunque ricoprire la carica di responsabile tecnico nella sopracitata impresa impiantistica.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che l'ingegnere per abilitare l'impresa impiantistica deve averne titolo, cioè deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.4 del d.m. in parola, da sottoporre a verifica della Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Qualora dalla verifica camerale risultassero validi i requisiti professionali, l'ingegnere-legale rappresentante dell'impresa impiantistica, abiliterebbe la stessa in virtù del fatto che ne è il legale rappresentante, così come previsto al comma 1 dell'art.3 del d.m. in esame.

Alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.3, pertanto, non grava a carico del legale rappresentante l'incompatibilità prevista dal comma 2 (tra responsabile tecnico ed eventuale altra attività lavorativa continuativa), in quanto concernente solamente la figura di "responsabile tecnico". Nell'ipotesi formulata invece l'ingegnere in questione è legale rappresentante della Società di impiantistica ed accomandatario della s.a.s..

Ovviamente nulla cambierebbe nell'eventualità che la s.a.s. cambi oggetto sociale, ai fini dell'abilitazione di cui sopra.

In ordine alla necessità di nominare un responsabile tecnico ai sensi del dm 37/2008, per l'attività svolta dalla S.a.s. di assemblaggio di quadri elettrici, si ritiene che l'attività in questione non rientri nel campo di applicazione del decreto, trattandosi, come sembrerebbe di comprendere, di attività pre-impiantistica - di produzione di beni -.

Qualora invece, per montaggio di quadri si intenda l'attività di installazione (all'interno di un edificio) di elementi all'interno di un quadro elettrico già montato, la disciplina applicabile sarà quella del decreto 37/2008

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Marco Maceroni